

02550-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA
SERGIO GORJAN
UMBERTO LUIGI SCOTTI
ROSA PEZZULLO
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 07/12/2016

Sent. n. sez.
3150/2016

REGISTRO GENERALE
N.9804/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/09/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere
UMBERTO LUIGI SCOTTI
~~Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO~~
che ha concluso per:

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore, avv. (omissis) del Foro di Ferrara, per (omissis), che si associa alle conclusioni del P.G.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/9/2015 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 17/6/2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati, (omissis) e (omissis), per i fatti commessi in data (omissis) e (omissis), rispettivamente ascritti, per intervenuta prescrizione e ha confermato invece la penale responsabilità della (omissis) per l'episodio del (omissis), rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione e revocando le statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza, in seguito alla rinuncia delle parti civili.

(omissis), dipendente della Agenzia delle Entrate di (omissis), per quanto ancora rilevante, era accusata del reato di cui all'art.615 *ter* cod.pen. per essersi introdotta, tra il (omissis) e il (omissis), nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, acquisendo dati relativi a (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), con l'aggravante di aver agito in violazione dei propri doveri di impiegata dell'Agenzia delle Entrate.

2. Propone ricorso il difensore di fiducia avv. (omissis), con la proposizione di quattro motivi.

2.1. Con i primi due, il ricorrente denuncia erroneità o illogicità della motivazione in punto elemento soggettivo e violazione degli artt.615 *ter*, 47 e 51 cod.pen.

In primo luogo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata aveva riconosciuto l'erroneità della risposta contenuta nel questionario sottoposto dall'Amministrazione Tributaria alla (omissis) nell'ambito del corso telematico di aggiornamento da essa seguito; non comprende quindi il ricorrente come non siano state tratte le debite conseguenze da questo accertamento in punto carenza di elemento soggettivo, quantomeno per ravvisare l'errore dell'imputata sulla sussistenza della scriminante per aver adottato comportamento corrispondente alle istruzioni ricevute dal proprio Ente.

2.2. In alternativa e con riferimento agli stessi presupposti, il ricorrente prospetta errore incolpevole sul fatto costituente reato, ingenerato dalle istruzioni dell'Amministrazione di appartenenza.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia travisamento della prova perché non era vero che la (omissis) avesse menzionato la frequentazione del corso telematico solo nell'ambito del giudizio di appello, avendo ricordato la circostanza già nel corso dell'interrogatorio reso in primo grado e avendo già in quella sede prodotto il documento 6, poi allegato all'atto di appello solo per comodità di consultazione.

Inoltre era erronea l'affermazione secondo la quale sussisteva una sorta di incompetenza territoriale dell'imputata, quale dipendente dell'Agenzia di Cento, a consultare posizioni di soggetti non residenti nel proprio ambito territoriale, potendo invece procedervi per ogni persona che avesse compiuto atti riconducibili alla competenza della sua Agenzia, come chiarito in interrogatorio e documentato nel documento allegato 7.

2.4. Infine con il quarto motivo il ricorrente censura come illogica l'affermata consapevolezza dell'imputata di non essere legittimata all'accesso, perché una cosa è sapere che un accesso è indebito o inopportuno, altra è saperlo penalmente vietato.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. L'art.129, comma 1, cod.proc.pen. impone al giudice, in ogni stato e grado del procedimento di dichiarare l'estinzione del reato, d'ufficio e quindi anche in mancanza di specifico motivo di impugnazione.

2. Il reato di cui all'art.615-ter cod.pen. commesso il 7/4/2008 veniva a prescrivere ex art.161 cod.pen. il 7/10/2015; inoltre bisogna aggiungere 102 giorni per i due periodi di sospensione maturati rispettivamente dal 1/10/2009 al 12/11/2009 per impedimento dell'imputato (giorni 42) e dal 11/3/2010 al 17/6/2010 per impedimento del difensore (giorni 60), il che conduce allo spirare della prescrizione al 17/1/2016 mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 22/9/2015.

La prescrizione è quindi maturata dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. L'art.129, comma 2, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, prevede la pronuncia di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere,

quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente prevista dal citato comma 2 dell'art.129; tale prova deve emergere in modo assolutamente non contestabile, così richiedendo solo una mera constatazione e non già un apprezzamento (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli e altri, Rv. 25090701; Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, Rv. 22850301; Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, Tesserin e altro, Rv. 22850501; Sez. 6, Sentenza n. 12320 del 09/07/1998, P.g. in proc. Maccan U e altro, Rv. 212320); quindi la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008, Pasculli e altri, Rv. 24219101). Di conseguenza, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, citata).

4.. Nella fattispecie i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati; e in particolare non lo pare quello che si basa sulla convinzione dell'imputata di agire, se non in modo corretto, quantomeno in modo non contrario alla legge penale sulla base delle istruzioni ricevute dalla propria Amministrazione di appartenenza in sede di correzione dell'elaborato telematico prodotto come doc.6 in primo grado e richiamato nei motivi di appello.

Nella specie era stato sottoposta all'imputata la domanda se costituisca reato il comportamento di un dipendente dell'Amministrazione tributaria che accede per curiosità nell'anagrafe tributaria per apprendere informazioni sui redditi dei conoscenti, nel caso in cui successivamente tali notizie circolino tra amici e conoscenti; la (omissis) nel suo elaborato aveva risposto di no, a patto che il dipendente fosse autorizzato ad accedere ai dati personali; l'Amministrazione ha corretto il questionario indicando come risposta corretta che il fatto non costituiva reato perché l'azione del dipendente non era stata compiuta con l'intento di cagionare un danno.

I motivi richiamati, in tema di insussistenza del dolo, ovvero di errore sulla sussistenza di una scriminante, seppur non inammissibili, comunque non dimostrano in modo evidente l'erroneità dell'accertamento della commissione del reato e della colpevolezza dell'imputata, giacché introducono il tema della

rilevanza delle istruzioni erronee nell'orientare le condotte della (omissis),
comunque affrontato dalla Corte territoriale.

Non emerge quindi con evidenza una ragione di assoluzione nel merito tale
da precludere la dichiarazione di estinzione del reato per la sopravvenuta
prescrizione dopo la sentenza di appello.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso il 7/12/2016




Il Consigliere estensore

Umberto Luigi Scotti



Il Presidente

Stefano Palla





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 gennaio 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92